



COMUNE DI ANNICCO

Provincia di Cremona

Allegato deliberazione
C.C. n. 11 del 25/3/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Sagona dott. Luca

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE

Art. 1

Oggetto del Regolamento, finalità e definizioni

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio da parte dell'Amministrazione Comunale di Annicco a soggetti pubblici e privati in relazione ad attività istituzionali degli stessi.

Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a sostenere la promozione di attività tendenti a sviluppare e migliorare la qualità a favore di manifestazioni, congressi, concorsi ed iniziative di particolare interesse per la cittadinanza di Annicco.

Ai fini del presente Regolamento si intende per patrocinio il sostegno con associazione di immagine a iniziative in funzione di adesione in linea generale dell'Amministrazione Comunale.

Art. 2

Soggetti beneficiari e criteri del patrocinio comunale

La Giunta Comunale può concedere il patrocinio comunale alle Associazioni locali e può altresì concedere il patrocinio alle associazioni, comitati, enti e fondazioni senza fine di lucro, aziende pubbliche di servizi alla persona, a singole persone operanti nel territorio, oppure che abbiano sede nel Comune o che comunque svolgono l'iniziativa patrocinata nel territorio comunale, ed eventualmente in Comuni aderenti alle manifestazioni.

Pertanto è ammesso il patrocinio nel caso in cui:

- si contribuisca alla crescita culturale, ambientale, artistica, economica, sociale e sportiva della cittadinanza favorendo la partecipazione e la formazione di una propria identità culturale;
- si promuovano attività agricole, industriali, artigianali, commerciali e turistiche di interesse per la cittadinanza;
- sia finalizzata allo sviluppo della solidarietà e ispirata a principi di tolleranza;
- risponda alle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale;
- la manifestazione sia legata alle tradizioni locali;
- la manifestazione abbia carattere nazionale o internazionale;
- la manifestazione sia organizzata con la collaborazione di istituti di ricerca o di studio (università) o di organismi culturali e sportivi.

Non sono ammesse al patrocinio manifestazioni o iniziative:

- di carattere partitico o sindacale;
- palesemente non coincidenti con le finalità del Comune;
- che risultino negative sull'immagine dell'Amministrazione Comunale.

Art. 3

Forme di patrocinio comunale

Qualora i soggetti organizzatori ne facciano espressa richiesta, la Giunta Comunale può concedere a suo insindacabile giudizio:

- l'eventuale uso gratuito delle strutture comunali nei tempi e nei modi indicati dall'Amministrazione;
- l'eventuale utilizzo gratuito di attrezzature disponibili di proprietà comunale nei tempi e nei modi indicati dall'Amministrazione;

- la concessione del logo comunale da apporre sul materiale pubblicitario dell'iniziativa insieme alla dicitura "con il patrocinio del Comune di Annicco"
- l'eventuale conferimento di targhe, coppe o altri premi, secondo la natura e l'importanza della manifestazione o iniziativa patrocinata.

Art. 4

Procedure per la concessione di patrocini

Al fine di ottenere la concessione del patrocinio del Comune di Annicco, ovvero la concessione dell'utilizzo dello stemma istituzionale, il richiedente deve presentare apposita istanza almeno 30 (trenta) giorni prima della data di svolgimento dell'evento.

I soggetti interessati devono presentare domanda scritta.

Le richieste devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o dal soggetto richiedente e devono contenere la descrizione completa ed esauriente dell'iniziativa.

Nel caso in cui il richiedente decida di affidare la gestione dell'iniziativa ad un'organizzazione specializzata deve indicare dettagliatamente gli estremi identificativo della stessa.

La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda di patrocinio viene ritenuta inammissibile.

Art. 5

Concessione del patrocinio e utilizzo dello stemma/logo

La concessione del patrocinio comporta l'utilizzo del logo del Comune di Annicco sul materiale promozionale dell'iniziativa unitamente alla dicitura "con il patrocinio del Comune di Annicco".

Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma del Comune in relazione all'iniziativa patrocinata.

I soggetti che avranno ottenuto il patrocinio, dovranno far visionare le bozze del materiale pubblicitario predisposto.

La concessione del patrocinio non comporta per il Comune né l'erogazione di contributi, né alcuna partecipazione alle spese organizzative della manifestazione o iniziativa, salvo i casi in cui ciò sia espressamente stabilito da apposito provvedimento.

Il Comune rimane, inoltre, estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra beneficiari e soggetti terzi, in conseguenza del patrocinio concesso.

Art. 6

Utilizzo non autorizzato o improprio dello stemma/logo

L'Ente si riserva il diritto di verificare i contenuti della bozza di stampa e qualora vi siano inserzioni ritenute contrastanti con le disposizioni e gli interessi dell'Ente stesso, l'Amministrazione Comunale si riserva di revocare la concessione di patrocinio e l'utilizzo dello stemma/logo.

Qualora il patrocinio o lo stemma del Comune di Annicco venissero utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni ivi contenute, si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.